

M5S: al Senato, in Sicilia, più seggi che candidati*

di Luca Pedullà **

(13 marzo 2018)

L'ampia vittoria del M5S in Sicilia ha messo in evidenza una grave lacuna nella vigente legge elettorale¹, in quanto il M5S avrebbe diritto ad avere 53 parlamentari a fronte dei 49 eletti, ossia 4 in più. Orbene, per tre di questi ultimi, con riferimento alla Camera dei Deputati, non sussiste alcun problema in quanto la legge elettorale consente di attingere da altre circoscrizioni, su scala nazionale. Al Senato, invece, ciò non è possibile, in quanto la legge elettorale ma, ancor di più l'art. 57 della Costituzione è lineare nel dire che il Senato è eletto su "*base regionale*".

Pertanto, a fronte del vuoto legislativo e della mancanza di precedenti sotto la vigenza del Rosatellum, le ipotesi di interesse costituzionalistico che, da più parti, vengono avanzate per l'assegnazione dell'unico seggio "eccedente" sono tre.

La prima: il seggio non viene attribuito a nessuno (resta vacante) e, pertanto, la rappresentanza parlamentare viene ridimensionata per l'intera legislatura. La seconda: il seggio viene attribuito alla lista che ha riportato i "più alti resti" e, dunque, *rebus sic stantibus*, dovrebbe andare a Forza Italia. La terza: ragionare "per analogia" con quanto è previsto alla Camera e, dunque, permettere l'assegnazione del seggio al M5S prendendolo da altra circoscrizione nazionale.

Prima di tutto va ricordato che la soluzione non può competere, come paventato da alcuni, all'Ufficio elettorale presso la Corte di Appello di Palermo né all'Ufficio elettorale centrale della Cassazione che attribuisce provvisoriamente i seggi ma non può imporre alcun quadro giuridico all'unico Organo competente e "sovrano" in materia, che è la *Giunta delle Elezioni e delle immunità parlamentari* del Senato, in sede di verifica dei poteri. Quest'ultimo Organo dovrà, infatti, provvedere a dirimere la questione sin dalla sua prima riunione, costituendo una giunta "provvisoria" formata dai senatori che la componevano nella precedente legislatura o, in mancanza del numero minimo previsto (sette), da estrarre a sorte da parte del "Presidente provvisorio". Ed è già facile prevedere che non basterà una sola seduta per risolvere la questione.

Ritornando alle possibili soluzioni, ritengo che vadano escluse sia la terza ipotesi – che non sopporta "analogie" con quanto avviene alla Camera, stante che tanto le "*analogie iuris*" quanto le "*analogie legis*" sono tenute a interpretazioni strette e non certo estensive² – sia la prima ipotesi (la non attribuzione del seggio), a mio giudizio dovendosi respingere

* Scritto sottoposto a *referee*.

¹ Sul tema, ed in particolare sul meccanismo previsto dalla legge elettorale, si veda il recente intervento di CONTE F., *Al Rosatellum manca un petalo: un seggio resterà vacante (forse)*, su www.forumcostituzionale.it, 7.3.2018.

² In tal senso, anche se solo parzialmente, cfr. MODUGNO F., *Appunti per una teoria generale del diritto. La teoria del diritto oggettivo*, Torino 2000, 118 ss.

a priori una mancata costituzione del *plenum* (315) per come espressamente previsto dalla Carta costituzionale. Ipotesi che, seppur praticabile³ e (in effetti) già praticata in passato, avrebbe delle ricadute di non poco conto sui risultati delle future votazioni dell'intera legislatura, con aperta violazione dell'art. 56 Cost.

Resta, allora, in campo la seconda ipotesi che, se per un verso, viene a creare un certo imbarazzo di "credibilità" della vigente legge elettorale in virtù dell'attribuzione del seggio ad un partito diverso e di opposto schieramento, per altro verso non costituisce affatto una ipotesi non percorribile né ignorata nel nostro sistema. Ciò in virtù di quanto accaduto (stavolta alla Camera) nelle elezioni nazionali del 2001 allorché Forza Italia pur avendo diritto, nella quota proporzionale, a 62 seggi, alla fine ne ebbe ben 11 in meno, non avendo un numero sufficiente di candidati per coprire tutti i seggi conquistati. Segnatamente, si trattò dei seggi lasciati dagli Onorevoli: Berlusconi che, eletto nel maggioritario e nel proporzionale in ben tre circoscrizioni, aveva reso disponibile un seggio nelle circoscrizioni del Piemonte 1, del Lazio 1 e della Campania 1; Pisanu (Lazio 1), Previti (Calabria), Russo (Campania 2), Scajola (eletto sia nelle Marche, sia in Puglia), Tremonti (eletto sia in Emilia Romagna, sia in Lombardia 1), Vito (Lazio 1).

Complice di quanto verificatosi fu l'ideato, "complicato" sistema delle numerose "liste civetta", voluto per scongiurare – *rectius*: tentare di eludere – il pericoloso meccanismo dello "scorporo" ma che ha fatto sì che i candidati di Forza Italia non fossero collegati alla lista circoscrizionale del partito ma, appunto, alla detta lista civetta, ciò contribuendo fortemente al mancato ripescaggio dei numerosi candidati forzisti.

Invero, Forza Italia – a differenza, oggi, del M5S – si trovava allora in "coalizione" con altri partiti facenti parte della "Casa delle libertà" e, dunque, poteva più facilmente rinvenirsi una soluzione, magari attribuendosi i mancanti seggi ai "migliori perdenti" della medesima coalizione, in linea con quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 83.1 e 84.1 del Testo Unico delle leggi elettorali-Camera dei Deputati. Invece, "inizialmente", si seguì altra strada, in quanto l'Ufficio centrale nazionale della *Corte di Cassazione* attribuì due seggi spettanti a Forza Italia a schieramenti opposti e segnatamente uno ai DS (all'On. Zanotti, candidata in Emilia Romagna) ed uno alla Margherita (all'On. Banti, candidato in Liguria)⁴: in tal modo, comunque, restava garantita la costituzione del *plenum* assembleare.

"Inizialmente" si diceva, in quanto nella seduta del 15.7.2002, la *Giunta delle Elezioni*, al fine di evitare la propria grave immobilità in cui da circa un anno era sprofondata, accolse il famoso o.d.g. dell'On. Mancuso, decidendo di non assegnare nessuno degli 11 seggi⁵, con grave *vulnus* del dettato costituzionale, posto che dai 630 deputati previsti, il *plenum* scese così a 619. Senza contare le ulteriori defezioni *more tempore* intervenute e che portarono fino all'entrata in vigore della L. n. 47 del 2005, ad avere una Assemblea di 615

3 In tal senso, vedendosi per tutti MORTATI C., *Istituzioni di diritto pubblico*, I, (ed. agg.), Padova 1991, 488.

4 Su tale aspetto della questione, cfr. STROPPIANA L., *Al deputato Berlusconi far subentrare un DS?*, su www.forumcostituzionale, 2.6.2001.

5 STROPPIANA L., *L'epilogo dei seggi fantasma*, in *Quad. cost.*, 1, 2003, 162 ss.

membri⁶, cui poi seguirono altri abbandoni⁷ che portarono la Camera a giungere alla fine di quella legislatura con appena 611 deputati.

Orbene, se per un verso è innegabile il fatto che la questione dei seggi vacanti finisce per provocare una frattura, da un lato, tra il principio della sovranità popolare e del diritto di voto, ex artt. 1 e 48 Cost., e, dall'altro lato, con l'art. 56 Cost. che espressamente specifica il numero esatto dei componenti della Camera dei deputati, non può omettersi di ricordare come la Corte costituzionale, già da tempo, con la sent. n. 44 del 1961, nel caso di attribuzione di seggi ad "opposti" partiti, ne abbia escluso l'illegittimità costituzionale.

** Professore associato di diritto costituzionale – Università "Kore" di Enna

6 Infatti, ai detti 11 deputati mancanti di F.I. si aggiunsero: la morte dell'On. Colletti e le dimissioni degli Onn. Iorio, Frattini e Marzano. Per una analitica ricostruzione della questione cfr. GIGLIOTTI A., *Le elezioni politiche del 2001 e la questione dei seggi vacanti*, su www.regione.toscana.it

7 Si trattava degli Onn.: Ciani (eletto con la Margherita nella circoscrizione Lazio 1 e decaduto in quanto divenuto Assessore della Regione Lazio); Alboni (eletto con An nella Circoscrizione Lombardia 1 e decaduto in quanto divenuto membro del Consiglio regionale della Lombardia); Cé (eletto con la Lega nella circoscrizione Lombardia 2 e decaduto in quanto scelse la carica di Consigliere regionale della Lombardia); Giglio (eletto con Forza Italia nella circoscrizione Lazio 2 e decaduto per aver optato per la carica di Consigliere regionale del Lazio); Clerici (eletta con la Lega nella circoscrizione Lombardia 2 e decaduta dopo aver assunto la carica di Consigliere di amministrazione della RAI); Rognoni (eletto con i DS nella circoscrizione Liguria e decaduto per aver scelto di assumere la carica di Consigliere di amministrazione della RAI); Urbani (eletto con Forza Italia nella circoscrizione Lombardia 1 e decaduto per aver scelto di assumere la carica di Consigliere di amministrazione della RAI); Ostilio (eletto con la Margherita nella circoscrizione Puglia e decaduto per aver scelto di fare l'Assessore regionale della Puglia).